

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 ottobre 2017)

INDICE

ARRIGONI: sull'adozione dei piani antincendio boschivo da parte di parchi nazionali e riserve naturali (4-07942) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	Pag. 7223	(risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	7241
BUEMI: sul rispetto della normativa relativa ai vigili del fuoco "extra organico", specie in Sicilia (4-07001) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7226	DIVINA: sulle aggressioni subite dagli uomini da parte di orsi in Trentino (4-07890) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	7243
sulla fruizione dei permessi retribuiti da parte dei Vigili del fuoco (4-07002) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7227	FASIOLO: sull'acquisizione e valorizzazione della casa e della soffitta abitate dal filosofo goriziano Carlo Michelstaedter (4-06648) (risp. CESARO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)	7247
CARDINALI: sul ripristino dell'alveo del fiume Torbidone in Valnerina (4-06861) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	7229	GIOVANARDI: sull'utilizzo del dispositivo "EvoMobH" per il trasferimento di disabili (4-07563) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	7250
CENTINAIO: sul ripopolamento del lupo e sulle esigenze degli agricoltori (4-07819) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	7234	LUCIDI ed altri: sul piano regionale di tutela delle acque dell'Umbria, con particolare riferimento alla cascata delle Marmore (4-07453) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	7253
D'ADDA ed altri: sul potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-08138) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7237	PUGLIA ed altri: sul sito dell'ex fabbrica di frigoriferi di San Giorgio a Cremano (Napoli) (4-07683) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	7258
DE POLI: sulla realizzazione del nuovo collettore fognario del lago di Garda (4-07923)			

ROSSI Luciano: sulle limitazioni all'attività venatoria a causa di cambiamenti climatici (4-08093) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

7261

SCALIA ed altri: sul conferimento della maggior parte dei rifiuti in plastica ai termovalorizzatori (4-07915) (risp. GALLETTI, *mi-*

nistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

7263

STEFANO: sull'inquinamento del sito "Montagna Spaccata-rupi di San Mauro", in provincia di Lecce (4-08128) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

7266

ARRIGONI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in queste settimane il Paese sta attraversando una vera e propria emergenza di incendi boschivi, che sembra non arrestarsi, nonostante il lodovole lavoro di tutti gli operatori in campo;

l'emergenza ha interessato, purtroppo, anche territori pregiati ricadenti nei parchi nazionali;

in data 3 luglio 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pubblicato un interessante documento dal titolo "Prevenzione incendi boschivi nelle aree protette statali", a cura della Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

dal documento citato risulta che, per quanto riguarda l'adozione dei piani AIB (antincendio boschivo), 14 parchi nazionali hanno il piano AIB concluso e inserito nel rispondente piano AIB regionale, 6 parchi nazionali hanno il piano AIB predisposto, ma con *iter* non concluso (2 per integrazioni dei parchi stessi, 2 per pareri dei Vigili del fuoco e del Comando tutela ambientale e forestale dell'Arma dei carabinieri e 2 per intese regionali), 2 parchi hanno il piano AIB recentemente scaduto e ancora in fase di predisposizione, per un parco, precisamente quello del Circeo, in provincia di Latina, il nuovo piano AIB è stato appena predisposto, con una impostazione avente carattere pilota affinché sia un concreto esempio per i parchi nazionali di applicazione del nuovo schema di riferimento ed a breve sarà approvato dall'ente parco;

per ciò che concerne le 67 riserve naturali statali aventi l'obbligo di piano AIB, 9 hanno il piano con *iter* concluso e relativo decreto ministeriale di adozione, 7 hanno il piano con *iter* concluso con prossima pubblicazione del relativo decreto ministeriale, 50 hanno il nuovo piano 2017-2021, già predisposto, ma con *iter* non concluso (precisamente per i piani di 44 riserve si è in attesa dell'intesa regionale da parte di 11 Regioni), uno ha il piano scaduto e il nuovo in corso di predisposizione,

si chiede di sapere:

quale sia la situazione precisa e puntuale, aggiornata, dei piani AIB dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali e quali siano e per quali ragioni i piani AIB non siano stati ancora conclusi, ovvero adottati;

se per il Ministro in indirizzo non sia il caso, fermo restando il programma di riforestazione delle aree protette colpite dagli incendi già annunciato ufficialmente lo scorso 20 luglio, di farsi anche promotore nei confronti del Governo dell'istituzione di una eventuale "cabina di regia nazionale di riforestazione" per tutti i territori boscati colpiti, in collaborazione con le Regioni ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

(4-07942)

(1° agosto 2017)

RISPOSTA. - Si evidenzia, in via preliminare, che il Ministero dell'ambiente ha diretta competenza in materia di incendi solo per i piani AIB delle aree protette statali (parchi nazionali e riserve naturali statali), in attuazione all'art. 8, comma 2, della legge n. 353 del 2000, col supporto degli enti gestori di tali aree protette che curano in modo particolare la "previdenza" e la "prevenzione" degli incendi boschivi. Resta alle Regioni l'approvazione del piano AIB regionale, che comprende un'apposita sezione con i piani AIB delle aree protette, nonché la diretta competenza nella lotta attiva, anche all'interno delle aree protette statali (art. 7 in combinato disposto con art. 8, comma 4, della legge n. 353), con l'ausilio dei Vigili del fuoco ai sensi del recente decreto legislativo n. 177 del 2016 e delle organizzazioni di protezione civile localmente esistenti.

Per un opportuno inquadramento nel contesto nazionale della problematica incendi boschivi nei parchi nazionali e nelle riserve naturali statali, si fa presente che, considerando l'iniziale fase di attuazione di quest'ultimo provvedimento legislativo (decreto legislativo n. 177) e la criticità climatica della stagione estiva, questo Ministero il 3 luglio 2017 aveva convocato un'apposita riunione nazionale sugli incendi boschivi nelle aree protette statali per sensibilizzare preventivamente le diverse istituzioni competenti a vario titolo ed ottenere la massima sinergia fra loro. A seguito di tale riunione, il Ministro ha provveduto ad emanare una direttiva in data 12 luglio, ove sono previste, tra l'altro, raccomandazioni volte a rafforzare le attività di programmazione, prevenzione, lotta attiva (in particolare per la gestione dei mezzi antincendio boschivo), nonché a promuovere il catasto delle aree percorse dal fuoco dei Comuni ricadenti nelle aree protette statali. Secondo la direttiva, gli enti gestori delle aree protette statali dovranno inviare ogni anno apposita circolare ai Comuni ricadenti nelle suddette aree al fine di sollecitare i Comuni inadempienti nel predisporre o aggiornare il relativo "catasto delle aree percorse dal fuoco" di cui all'art. 10 della legge n. 353 del 2000. Aggiornamento che i Comuni devono comunicare anche all'ente ge-

store per l'aggiornamento annuale del proprio piano AIB. Il rispetto di tale norma è essenziale per un'ottimale applicazione dei vincoli di cui allo stesso art. 10.

La direttiva è stata trasmessa a tutti gli attori istituzionali cointeressati all'AIB: enti parco nazionali, enti gestori delle riserve naturali statali, Regioni e Province autonome, comando unità per la tutela forestale ambientale e agro-alimentare dell'Arma dei Carabinieri, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, capo del Dipartimento della protezione civile e presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni.

In riferimento alle questioni relative ai piani AIB dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, si riporta di seguito la situazione aggiornata ad oggi.

Parchi nazionali: 14 parchi nazionali hanno concluso l'*iter*, con il piano AIB inserito nel rispondente piano AIB regionale e con relativo decreto ministeriale di adozione; 6 parchi hanno predisposto il piano AIB ma l'*iter* non è concluso: 2 per integrazioni ancora in corso da parte degli enti parco, 2 per pareri del comando unità per la tutela forestale ambientale e agro-alimentare dei Carabinieri non ancora rilasciati e 2 per intese regionali non ancora pervenute; 2 parchi nazionali hanno il piano AIB recentemente scaduto e ancora in fase di predisposizione; il nuovo piano AIB del parco nazionale del Circeo è stato appena predisposto (tramite supporto scientifico dell'accademia italiana di scienze forestali) con un'impostazione avente carattere pilota affinché sia un concreto esempio per i parchi nazionali di applicazione del nuovo schema di riferimento ed a breve sarà approvato dall'ente parco; a breve inizierà l'*iter* di legge con la richiesta di parere ai Carabinieri forestali e ai Vigili del fuoco, per le rispettive parti di competenza; per il parco dell'isola di Pantelleria, di recente istituzione, è stata predisposta una programmazione di emergenza ("piano speditivi") di attività AIB per l'estate 2017, con il coinvolgimento contemporaneo ed immediato di tutte le istituzioni cointeressate, al fine di fronteggiare adeguatamente la stagione critica ed evitare grandi incendi come quello del 2016.

Riserve naturali statali (67 riserve aventi obbligo di piano AIB): 16 hanno il piano AIB con *iter* concluso e relativo decreto ministeriale di adozione; 2 hanno il piano AIB con *iter* concluso e con decreto ministeriale di adozione di prossima emanazione; 48 riserve hanno il nuovo piano 2017-2021 già predisposto ma con *iter* non concluso (per 4 si è in attesa del parere del comando unità per la tutela forestale ambientale e agro-alimentare dei Carabinieri e per 44 si è in attesa dell'intesa regionale da parte di 8 Regioni); una riserva ha il piano scaduto e il nuovo è in corso di predisposizione.

Per quanto riguarda la riforestazione delle aree percorse dal fuoco si dovrà tenere conto di quanto riportato nell'art. 10, comma 1, della legge n. 353 che recita: "Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le at-

tività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici".

Si rassicura comunque che il Ministero prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tale importante questione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(16 ottobre 2017)

BUEMI. - *Al Ministro dell'interno.* - Visti i trasferimenti temporanei del personale dei Vigili del fuoco fruitori dei benefici delle leggi speciali (art. 33 della legge n. 104 del 1992, art. 78, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed art. 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001);

considerato l'accordo siglato in data 19 aprile 2016 tra le organizzazioni sindacali di categoria ed il Ministero dell'interno;

premessi che:

l'art. 3 dell'accordo recita così: «per garantire la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente, per ciascun Comando Provinciale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati "posti extra organico" riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1»;

allo stato attuale, soprattutto nei comandi provinciali della Sicilia, tale accordo non è rispettato poiché spesso i comandi provinciali, per esigenze di servizio, assegnano il personale in questione anziché nei posti più vicini alla loro residenza nei posti più lontani, disattendendo la normativa di riferimento e arrecando svantaggi in particolare ai fruitori delle leggi speciali citate, poiché usufruiscono anche di permessi retribuiti, che se richiesti creerebbero disservizi, ma se invece avvicinati nel distacco più vicino alla residenza, non avrebbero nemmeno, forse, l'esigenza di usufruirne vista la vicinanza chilometrica;

nella circolare della direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno a firma del direttore centrale dottor Sabelli prot. n. 58984 del 2 luglio 2009, avente ad oggetto "Legge n. 104 del 1992 e D.lgs. 267/2000 - applicazioni in sede locale", le due leggi vengono considerate alla stessa stregua e con le stesse priorità sia per la sede di lavoro più vicina sia in sede di mobilità interna per avere la priorità a prescindere dall'anzianità di qualifica e di ruolo;

i fruitori dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 e dell'art. 78, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono un numero irrisorio rispetto ai fruitori dell'art. 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda far valere l'accordo siglato in data 19 aprile 2016 tra le organizzazioni sindacali di categoria ed il Ministero almeno con priorità per i fruitori delle leggi speciali citate, facendoli considerare realmente come "posti extra organico" nei vari distaccamenti siciliani, al fine di collocarli nella sede di lavoro più vicina alla loro abitazione.

(4-07001)

(15 febbraio 2017)

BUEMI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la circolare della direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 36191 del 2 agosto 2016 ha come oggetto i «trasferimenti temporanei del personale vigile del fuoco fruitore dei benefici delle leggi speciali (art. 33 Legge 104/92, art. 78 c6 della D.lgs. 267/00 ed art. 42 bis del D.lgs. 151/01) assegnazione alle sedi nelle isole di Lampedusa, Lipari e Pantelleria»;

viene scritto che «nel caso particolare di trasferimenti temporanei verso quei comandi provinciali sede di distaccamenti sulle isole minori (Lampedusa, Pantelleria e Lipari) a garanzia dell'operatività dei distaccamenti su queste, l'assegnazione alle sedi nella provincia del personale in argomento trasferito con D.lgs. 267/2000 ed art 42 bis del D.lgs. 151/2001 dovrà assicurare prioritariamente la copertura delle carenze sulle isole minori», facendo eccezione solo per i fruitori della legge n. 104 del 1992, art. 33;

anche i fruitori del decreto legislativo n. 267 del 2000 beneficiano di permessi retribuiti in base alla carica pubblica che rivestono e in molti casi i permessi retribuiti sono autorizzati solo ed esclusivamente per l'effettiva durata degli organi di appartenenza, comprendendo il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro;

se i fruitori del decreto legislativo n. 267 del 2000 fossero trasferiti sulle isole minori non potrebbero giovare con facilità dei permessi retribuiti previsti dalle normative vigenti, per problemi logistici e materiali di trasporto;

di contro, se i fruitori del decreto legislativo n. 267 del 2000 fossero trasferiti sulle isole minori e chiedessero ugualmente i permessi retribuiti previsti per legge, considerando il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, creerebbero, senza dubbio, disservizi in tali distaccamenti, poiché il tempo impiegato tra andata e ritorno supera molto spesso l'orario lavorativo;

nella circolare della direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco prot. n. 58984 del 2 luglio 2009, avente ad oggetto la legge n. 104 del 1992 e il decreto legislativo n. 267 del 2000 e le applicazioni in sede locale, le due disposizioni vengono considerate alla stessa stregua e con le stesse priorità;

i fruitori del decreto legislativo n. 267 del 2000 rappresentano un numero irrisorio rispetto ai fruitori dell'art. 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per correggere la circolare n. 36191 del 2 agosto 2016 parificando coloro che beneficiano del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai fruitori della legge n. 104 del 1992, al fine di consentire di svolgere legittimamente il proprio mandato elettorale in maniera serena e funzionale alla carica pubblica ricoperta.

(4-07002)

(15 febbraio 2017)

RISPOSTA.^(*) - L'accordo di contrattazione integrativa nazionale sottoscritto il 19 aprile 2016 stabilisce i criteri per i trasferimenti temporanei del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001. L'accordo si è reso necessario per l'esigenza di contemperare le aspettative del personale appartenente ai ruoli operativi dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti richiesti per usufruire dei benefici previsti dalle leggi speciali, con quelle del personale anziano che aspira al trasferimento.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Con l'accordo, è stata considerata la possibilità di trasferimenti temporanei "extra organico" per i titolari delle leggi speciali ed è stato altresì previsto che, per il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, le disposizioni di cui all'art. 1 dell'accordo aggiuntivo al contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sottoscritto il 10 aprile 2002, si applicano anche in ordine ai trasferimenti disposti ai sensi dell'art. 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Con riferimento a quanto segnalato, si rappresenta che con circolare del 3 marzo 2017 questa amministrazione ha invitato i comandanti territoriali del Corpo nazionale, compatibilmente con la primaria esigenza di garantire la piena operatività del servizio di soccorso tecnico urgente, ad attenersi a quanto previsto nell'accordo del 19 aprile 2016, in caso di attivazione delle procedure di cui si tratta. Ciò al fine di assicurare un'uniformità di indirizzo tra le modalità di gestione delle procedure di mobilità effettuate in sede locale rispetto a quelle nazionali.

Sulla base di tale normativa, questa amministrazione, con decorrenza 3 aprile 2017, ha proceduto al trasferimento temporaneo di 51 unità di personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco, in possesso dei requisiti richiesti per usufruire dei benefici connessi alle leggi speciali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(17 ottobre 2017)

CARDINALI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

durante il sisma che ha interessato la Valnerina nel 1979 il Torbidone, corso d'acqua presente nelle vicinanze di Norcia, interrompeva il suo naturale flusso;

la mattina seguente il sisma del 30 ottobre 2016, il letto del fiume vedeva riaffiorare il proprio corso d'acqua per cause non ancora del tutto appurate;

la mutata natura antropica e naturale del letto del fiume, conseguente a circa 30 anni di secca, causava l'allagamento dei terreni adiacenti all'originale corso;

considerato che:

i primi interventi volti a ripristinare il corso del fiume Torbidone, eseguiti dai vigili del fuoco e dalla Protezione civile sono risultati insufficienti, nonostante la successiva rimozione di un ponte e l'aumento dell'altezza degli argini effettuata dall'Esercito;

la zona chiamata "Marcite", nelle vicinanze del fiume Torbidone, è costantemente in pericolo per le numerose inondazioni che sempre più spesso si verificano nei momenti di particolare pioggia, e tali problematiche si verificano conseguentemente anche nelle zone prossime ai fiumi Sordo e Nera, in cui il Torbidone confluisce,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere perché venga ripristinato il vecchio alveo del fiume, rimuovendo tutti gli ostacoli naturali ed antropici che ad oggi impediscono il regolare flusso del fiume, garantendo la messa in sicurezza delle zone limitrofe.

(4-06861)

(19 gennaio 2017)

RISPOSTA. - Si premette che, per quanto riguarda le competenze relative alla cura e manutenzione dei corsi d'acqua, sono poste in capo allo Stato le funzioni di indirizzo finalizzate a fornire obiettivi e *standard* di tutela e di assetto del territorio nelle sue componenti naturali ed antropiche omogenei su tutto il territorio nazionale, anche di recepimento delle direttive comunitarie, e la programmazione unitaria, e quindi di definizione di priorità, degli interventi di difesa del suolo; mentre sono delegate alle Regioni ed agli enti locali le funzioni di pianificazione e programmazione di settore, nel rispetto dei criteri e indirizzi individuati dallo Stato, nonché l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari di mitigazione del rischio idrogeologico e di manutenzione del reticolo idrografico, ed i servizi di polizia idraulica e di presidio del territorio più in generale.

Nel caso specifico, ricadendo il dissesto lamentato nel territorio del comune di Norcia (Perugia), afferisce alla Regione Umbria, nei diversi livelli in cui è articolata l'organizzazione regionale, la competenza in materia di programmazione e realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica. Al riguardo, la Regione, con la legge regionale n. 3 del 1999, agli articoli 67 e 68, ha definito le competenze tra Regione e Provincia in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, successivamente aggiornate con le leggi regionali n. 12 del 2007 e n. 1 del 2015.

Pertanto, la competenza programmatica sui bacini idrografici viene esercitata dalla Regione, sia negli strumenti ordinari della programmazione regionale (ad esempio programmi triennali opere idrauliche, ecce-

tera), sia negli strumenti di contrattazione programmata o negoziata tra la Regione medesima ed il Ministero competente.

Per le attività di pianificazione nell'ambito del bacino idrografico, invece, la competenza afferisce alle autorità di bacino competenti. Con il cosiddetto collegato ambientale (legge n. 221 del 2015) sono stati ridefiniti i perimetri dei distretti idrografici, ed il bacino del Nera, nel quale ricade il torrente Torbidone, essendo un sottobacino del Tevere, rientra interamente nel distretto idrografico dell'Appennino centrale. All'Autorità di bacino distrettuale è demandata l'elaborazione del piano di bacino, piano territoriale di settore attraverso il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed al corretto utilizzo delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Il piano di bacino può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali.

Al riguardo, ed in merito ai possibili rischi da alluvione, si rappresenta che nel corso della seduta del 3 marzo 2016 del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, dai componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino centrale, è stato approvato il "piano di gestione del rischio di alluvioni" del distretto idrografico.

I piani di gestione riguardano tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni, ovvero la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprendendo al proprio interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allenamento, oltre alla gestione in fase di evento. Tale obiettivo è perseguito con un concerto di strumenti di natura conoscitiva (continua ricerca ed informazione), gestionale (normativa, criteri di gestione) e strutturale (opere idrauliche, sistema di monitoraggio). Gli studi proposti hanno permesso di procedere ad un primo aggiornamento dei livelli di pericolosità e dei perimetri delle aree esondabili, nonché all'individuazione delle principali criticità, degli interventi di sistemazione idraulica necessari e di mitigazione del rischio.

Parimenti, il piano ha anche il compito di declinare gli obiettivi generali, adattandoli al dettaglio nei singoli sistemi (sottobacini e aree omogenee) dove vengono appunto specificati e per i quali si individuano le misure (strutturali e non) per il loro raggiungimento. Per misure non strutturali si intendono tutte quelle attività volte a mitigare il rischio alluvioni attraverso un utilizzo e una gestione compatibile del territorio. Tra queste appare fondamentale: a) riuscire a limitare la trasformazione dell'uso del suolo in aree a rischio alluvione e la conservazione delle caratteristiche naturali del territorio, in linea con quanto previsto già dalle norme tecniche di attuazione del PAI e dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti a livello territoriale; b) prevedere la possibilità di adozione, da parte delle diverse autorità competenti coinvolte nella "direttiva alluvioni", di strumenti di pianificazio-

ne territoriale che vedono la partecipazione sia delle istituzioni che dei privati, quale strumento di tutela e conservazione del territorio, come ad esempio i contratti di fiume. Sono invece misure strutturali tutti gli interventi volti alla riduzione del rischio attraverso la realizzazione di opere da attuare nelle aree "a rischio", o a monte di queste, senza che la loro posa in opera comporti effetti negativi sulla situazione a valle.

Il comitato istituzionale integrato ha approvato il piano del distretto idrografico nel corso della seduta del 3 marzo 2016.

Secondo quanto riferito dalla Regione, a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 si è riattivata la sorgente detta del Torbidone, posta nelle immediate vicinanze del capoluogo di Norcia. Da notizie raccolte *in loco* la sorgente risultava attiva dagli anni '50 fino al terremoto del 1979. A partire dal mese di novembre è emersa la necessità di intervenire con urgenza sul vecchio tracciato del rio Torbidone per garantirne la piena officiosità idraulica, quasi irrimediabilmente compromessa da circa 40 anni di abbandono da parte delle acque, e da interventi antropici invasivi. Con nota del 16 novembre 2016 il dirigente del servizio risorse idriche e rischio idraulico della Regione Umbria ha autorizzato, ai fini idraulici ai sensi del regio decreto n. 523 del 1904, i privati frontisti all'esecuzione con ditte private degli interventi urgenti di sistemazione idraulica sul tracciato demaniale del corso d'acqua, nei tratti prospicienti alle loro proprietà, per garantire l'officiosità idraulica del rio e la tutela della pubblica incolumità, nonché di prime attività di sistemazione idraulica.

A partire dal 21 novembre sono iniziati i lavori di risagomatura del rio grazie alla collaborazione dell'Agenzia forestale regionale, dell'Esercito italiano e del Comune di Norcia. In particolare, a partire da gennaio 2017 l'Esercito ha iniziato gli interventi per il rifacimento degli attraversamenti sul rio Torbidone in corrispondenza delle strade comunali della zona industriale ponte 2 e della parallela all'ex ferrovia ponte 3.

Il progressivo incremento delle portate ha richiesto, tuttavia, l'organizzazione, sempre nel mese di gennaio a Norcia, di un incontro tra Comune di Norcia, Regione Umbria, Dipartimento della protezione civile, ISPRA, università di Roma "La Sapienza" e di Perugia ed Esercito italiano, per condividere le informazioni e le conoscenze disponibili nonché l'approccio degli interventi da mettere in campo. Valutata corretta e tempestiva la modalità di lavoro inizialmente seguita, è emersa la necessità di prevedere tre *step* di intervento: 1) concludere celermente l'intervento di somma urgenza di riapertura del tracciato, demaniale e non, cercando di migliorarne ulteriormente le caratteristiche, fino a garantire il transito di circa 2.000 litri al secondo; 2) oltre tale valore risulta impossibile il continuo adeguamento del vecchio tracciato del fosso a mezza costa e per un lungo tratto limitrofo alla strada, e sarà necessario prevedere uno scolmatore, o un nuovo tracciato di fondo valle in tutto il tratto dal bivio della strada comunale del Torbidone (ponte 1) di monte fino alla strada statale 685, tale da assecondare la dina-

mica delle acque ed assorbire il malaugurato ulteriore incremento delle portate, intervenendo con il minore impatto ambientale possibile, il coinvolgimento dell'ente parco Sibillini, e la redazione di valutazione di incidenza ambientale. Per la gestione delle acque fuoriuscite a monte del ponte della strada statale 685, è stata richiesta la collaborazione dell'ANAS, al fine di verificare le eventuali interferenze col rilevato stradale, e la realizzazione di opere di attraversamento del rilevato per lo scolo delle acque; 3) sistemazione idraulica complessiva del fiume Sordo, nel medio-lungo periodo, secondo metodologie e norme ordinarie.

Nel breve tratto non demaniale del rio i proprietari dovranno solamente garantire la realizzazione di un tracciato corretto dal punto di vista idraulico del corso d'acqua, in virtù della servitù idraulica insistente sulla loro proprietà, servitù accertata con i funzionari dell'Agenzia del demanio di Perugia.

Per l'intervento di somma urgenza si sono attivati Comune di Norcia e Regione Umbria appaltando a ditte specializzate i lavori, in corso di svolgimento. Inoltre, nell'ambito del primo stralcio del programma definito da ANAS relativo agli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale interrotta o danneggiata dal sisma, è stato inserito un intervento, con priorità massima, sulla strada statale 685 relativamente al consolidamento del corpo stradale e la realizzazione di un'apertura di drenaggio parte depressa a contatto con il rilevato stesso.

Infine, la Regione sta attivando una collaborazione con ARPA Umbria, università di Roma "La Sapienza" e di Perugia per la realizzazione di un piano di monitoraggio quali-quantitativo (ad esempio piezometria, conducibilità, temperatura), per approfondire il regime idrogeologico che alimenta la sorgente, al fine di valutare l'evoluzione del fenomeno nel medio-lungo termine e quindi predisporre ulteriori interventi atti e garantire la sicurezza del territorio.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Governo ha inteso riunificare in un unico strumento tutte le necessità del territorio, facendole confluire in un unico *database*, il ReNDiS (repertorio nazionale degli interventi di difesa del suolo) gestito da ISPRA. La procedura prevede che le Regioni, ciascuna per il territorio di competenza, inseriscano e validino, attraverso la compilazione di un'apposita scheda, le richieste di finanziamento nel sistema. Le richieste saranno valutate secondo le procedure, le modalità ed i criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, per garantire la necessaria trasparenza nella programmazione delle risorse finanziarie rese disponibili e la migliore efficacia nell'utilizzo di tali risorse rispetto agli obiettivi di protezione dell'incolumità di persone e beni esposti a rischio idrogeologico.

Si fa presente inoltre che l'inserimento di un intervento nella banca dati non rappresenta, di per sé, garanzia di finanziamento, ma una condizione necessaria affinché l'intervento proposto possa essere valutato, secondo le modalità ed i criteri fissati dal decreto citato, ai fini di un eventuale inserimento in future programmazioni, subordinatamente all'accertamento dell'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto ed al superamento della concorrenza con altre richieste segnalate per analoghe finalità. L'accertamento istruttorio sull'ammissibilità degli interventi inseriti nel sistema ReNDiS e sulla loro finanziabilità viene in genere effettuato non appena risultano disponibili le risorse da destinare per l'avvio delle nuove programmazioni.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio, nonché a tenersi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(16 ottobre 2017)

CENTINAIO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

secondo la convenzione di Washington, sottoscritta il 3 marzo 1973, recepita dall'Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874, si prevede la stringente regolazione del commercio, dell'importazione, dell'esportazione e della detenzione di specie minacciate a livello globale;

nell'allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503, si prevede la protezione e il divieto di cattura, uccisione, detenzione e commercio del lupo;

secondo la direttiva "Habitat" del 21 maggio 1992, recante "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche" (92/43/CEE), recepita dall'Italia col decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e che inserisce il lupo nell'allegato D, si proibisce la cattura, uccisione, disturbo, detenzione, trasporto, scambio e commercializzazione del lupo;

negli ultimi decenni per la specie è stato riconosciuto uno stato di conservazione soddisfacente rispetto ai parametri propri della direttiva "Ha-

bitat", e la sua classificazione è migliorata da "minacciata" a "vulnerabile" nella lista rossa IUCN (Unione mondiale per la conservazione della natura);

sono in continuo aumento, soprattutto nella zona appenninica ed alpina, gli attacchi da parte di lupi e specie ibride ai capi di bestiame, facendo registrare ingenti danni ad agricoltori ed allevatori fino a determinare in taluni casi la chiusura di comparti produttivi;

i danni causati all'agricoltura ed alla zootecnia dagli animali selvatici hanno assunto dimensioni rilevanti in tutta la penisola e l'incremento della frequenza di questi attacchi sta causando un inasprimento della tensione sociale, che ha bisogno di risposte urgenti da parte delle istituzioni e del Governo, a partire da misure preventive e di contrasto,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda effettuare un censimento ufficiale, al fine di rilevare il numero esatto dei lupi ed ibridi presenti sul territorio nazionale;

quali interventi urgenti i Ministri in indirizzo intendano attuare per garantire un giusto equilibrio tra la presenza del lupo e quella degli allevatori, salvaguardando al tempo stesso le attività di reddito per le comunità locali e la biodiversità;

quante risorse economiche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali intenda stanziare a sostegno delle imprese agricole zootecniche che sono chiamate a convivere con la specie.

(4-07819)

(13 luglio 2017)

RISPOSTA. - Il Ministero dell'ambiente, consapevole del problema, si è attivato da oltre un anno per aggiornare il "piano d'azione del lupo". Il nuovo "piano", basato sulle migliori conoscenze scientifiche attuali, prevede varie azioni tra le quali vi sono il miglioramento delle conoscenze sulla consistenza del lupo in Italia e la prevenzione e mitigazione dei conflitti con le attività zootecniche. Il piano è finalizzato, dunque, a favorire la conservazione del lupo, nel pieno rispetto della normativa nazionale e unionale, anche attraverso la ricerca di forme di convivenza sostenibile fra uomo e lupo. Attualmente è sottoposto all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto riguarda le risorse economiche, il piano prevede impegni precisi del Governo, mentre per quanto riguarda le imprese agricole e

zootecniche e la prevenzione e gli indennizzi dei danni da lupo si ricorda che queste sono di competenza delle Regioni, che a tal fine possono avvalersi anche dei fondi europei. A tale proposito, secondo quanto riferito dal Ministero delle politiche agricole e forestali, si fa presente quanto segue.

Per quanto concerne la problematica del sostegno alle imprese agricole che sono chiamate a convivere con la specie si segnala che a norma dell'art. 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992, le Regioni, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, devono costituire un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi delle tasse per lo svolgimento dell'attività venatoria, e da tempo, tutte le Regioni hanno provveduto ad adeguarsi in tal senso. Nel contempo, si rappresenta che i nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020 (2014/C 204/01) stabiliscono la possibilità di risarcimento dei danni arrecati ad attrezzature, infrastrutture, animali e piante causati dai soli animali protetti ed alle sole imprese attive nella produzione agricola primaria.

Si comunica, inoltre, che è stato istituito in sede di Conferenza unificata un tavolo di coordinamento per esaminare in maniera congiunta e condivisa con le Regioni, i Ministeri dell'agricoltura, dell'ambiente, della salute ed ISPRA la problematica dei danni prodotti dalla fauna selvatica all'agricoltura (agricoltura, ambiente, salute), anche allo scopo di elaborare una proposta come risposta a tali problematiche. In tale contesto, è in corso di perfezionamento, anche in accordo con i competenti uffici della Commissione europea, lo schema di un provvedimento nazionale che costituirà la base giuridica della notifica della disciplina e delle modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica alle produzioni agricole, secondo le condizioni e i criteri indicati rispettivamente ai punti 1.1.1.1 e 1.2.1.5. degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020.

Si rassicura comunque che questo Ministero prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tale importante questione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(16 ottobre 2017)

D'ADDA, ESPOSITO Stefano, PEZZOPANE, LO GIUDICE, ZANONI, SPILABOTTE, PUPPATO, BERTUZZI, MANASSERO, VACCARI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ricopre un ruolo fondamentale all'interno delle istituzioni in materia di prevenzione, vigilanza e soccorso sulla base delle rispettive attribuzioni;

secondo i dati forniti dal Governo, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal 15 giugno al 18 luglio 2017, corrispondente alla fase più acuta degli incendi boschivi, ha effettuato circa 27.500 interventi a terra, più di 2.900 ore di volo a fronte delle 733 dell'anno precedente, e più di 15.800 lanci d'acqua a fronte dei circa 3.600 dello stesso periodo nel 2016;

l'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017), ha destinato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di tutte le amministrazioni dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, una quota della dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

a fronte di un organico complessivo pari a 28.343 unità, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha una carenza strutturale di organico pari a circa 3.500 unità rispetto a quella che dovrebbe essere la dotazione organica;

considerato che:

la carenza strutturale rischia di aggravarsi nei prossimi anni, sia a causa dei prepensionamenti di una parte del personale attivo, sia in seguito alle nuove competenze acquisite con l'attuazione del decreto legislativo n. 177 del 2016, che dispone la soppressione del Corpo forestale dello Stato con il seguente trasferimento di alcuni compiti in materia di incendi boschivi al Corpo dei vigili del fuoco;

le 390 unità di personale trasferite dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non risultano sufficienti a colmare le carenze strutturali di quest'ultimo;

una eventuale ripartizione delle risorse stanziata sulla base del criterio della mera dotazione organica teorica rischierebbe di non rispondere adeguatamente all'esigenza di piena funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale necessiterebbe di un piano assunzionale straordinario pari ad almeno 569 unità;

considerato inoltre che:

il già citato articolo 1, comma 365, della legge di bilancio per l'anno 2017, stabilisce che il finanziamento delle assunzioni straordinarie di personale debba avvenire tenendo conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni;

in attesa che si esplichino le procedure concorsuali in atto, considerata l'assoluta urgenza nel procedere al potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con particolare riguardo alle regioni meridionali del nostro Paese, appare opportuno prevedere la proroga al 31 dicembre 2017 della graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco, di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008;

considerato infine che oltre alla carenza di personale si apprende anche di una carenza relativa ai mezzi a disposizione del comparto dei Vigili del fuoco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare ulteriormente l'organico dei Vigili del fuoco, anche mediante l'anticipo del *turnover* nell'anno in corso;

se abbia individuato la quota spettante al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in riferimento alle assunzioni dell'anno 2018, relativamente alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

quale utile iniziativa, sulla base delle proprie competenze, intenda adottare per aggiornare le previsioni contenute nella legge n. 353 del 2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) alla luce delle nuove competenze attribuite al Corpo dei vigili del fuoco;

se intenda prevedere, alla prima iniziativa normativa utile, la proroga al 31 dicembre del 2018 della graduatoria del concorso pubblico per 814 Vigili del fuoco, di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, consentendo un immediato ripristino della carenza di organico;

se intenda infine considerare iniziative volte allo stanziamento di nuove risorse destinate ai mezzi a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo svolgimento tempestivo dei compiti loro spettanti.

(4-08138)

(28 settembre 2017)

RISPOSTA. - L'amministrazione, pur in presenza di ripetute manovre di contenimento della spesa pubblica connesse alla difficile congiuntura economico-finanziaria del Paese, ha dedicato una particolare attenzione al ripianamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, da un lato con iniziative legislative di incremento dell'organico teorico di circa 2.500 unità, dall'altro, con il rafforzamento delle presenze effettive presso le strutture territoriali, anche attraverso il ripristino del *turnover* al 100 per cento a decorrere dal 2016. Tali decisioni hanno permesso di assumere, negli ultimi mesi dell'anno 2016, 848 unità di vigili del fuoco, 398 dei quali hanno assunto servizio il 5 giugno 2017, mentre i restanti 450, ridottisi di 3 unità rinunciatarie, sono stati assegnati alle sedi di servizio il 7 agosto 2017. Il Ministero sta, inoltre, procedendo all'espletamento di una procedura concorsuale per l'assunzione di 250 vigili, il cui bando è stato pubblicato nel novembre 2016, che presumibilmente avrà termine entro la fine del prossimo anno.

Le nuove assunzioni, oltre a ridurre le carenze di organico, attualmente pari, nel complesso, a 3.314 unità su un organico di 37.481, consentiranno di incidere, attenuandolo, sul fenomeno dell'aumento dell'età media del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sul piano operativo.

Si rappresenta altresì che con la legge di bilancio per il 2017 è stato attivato uno specifico fondo per finanziare una serie di istituti attinenti al personale del pubblico impiego, compreso il personale del Corpo nazionale. Con la ripartizione del fondo, avvenuta con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, sono stati destinati 119 milioni di euro per l'anno 2017 e 153 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Tali assunzioni riguarderanno le amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In particolare, per le assunzioni straordinarie del Corpo nazionale sono stati stanziati 16 milioni di euro che consentiranno l'assunzione di 400 unità. Entro la data del prossimo 15 dicembre è prevista, comunque, l'assunzione di altre 302 unità di vigili del fuoco a copertura del *turnover* per l'anno 2016.

In ordine, infine, alla questione dell'assorbimento del personale idoneo al concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito nel 2008, si rappresenta che la relativa graduatoria è stata più volte prorogata e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017. In ragione delle assunzioni effettuate nel corso degli anni, la graduatoria del concorso ha già visto uno scorrimento di circa 4.500 idonei a fronte di un concorso bandito per 814 posti. Numeri che confermano un'importante risposta alle aspettative degli idonei oggi ridotti a circa 3.100 persone. Si informa, infine, che sono allo studio iniziative volte a prevedere, in uno dei prossimi interventi normativi, la proroga del termine di validità della graduatoria sino al 31 dicembre 2018 e, comunque, fino al subentro della graduatoria del concorso per l'assunzione di 250 vigili del fuoco che, come già accennato, è in fase di espletamento.

In merito, poi, alla lamentata carenza dei mezzi di soccorso, si rappresenta che in questa legislatura sono stati previsti interventi normativi che hanno consentito l'avvio da parte dell'amministrazione di linee di finanziamento per realizzare un piano di ammodernamento dei mezzi operativi del Corpo nazionale e, quindi, di rafforzare le strutture e il dispositivo di soccorso tecnico urgente, in un'ottica di modularità e interoperabilità con tutti gli altri enti coinvolti nelle emergenze. Si richiamano, al riguardo, le misure adottate più di recente: il decreto-legge n. 113 del 2016, che ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Per l'anno 2016 si è già provveduto all'acquisto di 100 autoveicoli Jeep, e di 40.000 uniformi invernali. I fondi previsti per gli anni 2017 e 2018, saranno utilizzati per il rinnovo di dispositivi di protezione individuale.

Il decreto-legge n. 189 del 2016 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45 milioni di euro per l'anno corrente. Con l'utilizzo delle risorse del 2016, unitamente a fondi ordinari, sono stati stipulati contratti per l'acquisizione di 8 autoscale, attualmente in fase di allestimento, e dieci autocarri in fase di assegnazione. Inoltre, le risorse stanziare per il 2017 verranno utilizzate per l'acquisizione di 160 autopompe, 16 automezzi per soccorso nei centri storici, e infine 10 autoscale. La legge di bilancio per il 2017 ha stanziato 70 milioni di euro per l'anno in corso e 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 da ripartire tra le forze di polizia e il Corpo nazionale secondo un programma pluriennale di finanziamento.

Si fa presente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 agosto 2017, inerente al "Riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2017, ha previsto per il Corpo nazionale, per l'anno in corso, la somma di 9.660.000 euro e, dal 2018 al 2030, la somma di 25.705.000 euro per ciascun anno.

Da ultimo, si segnala l'incremento, pari a 5 milioni di euro, delle risorse destinate all'acquisto di automezzi in considerazione dell'eccezionale sforzo operativo del Corpo nazionale sostenuto quest'estate per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(17 ottobre 2017)

DE POLI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il Governo conferma l'impegno a finanziare con 100 milioni di euro il nuovo collettore fognario del lago di Garda con grande soddisfazione da parte dei sindaci delle amministrazioni lacustri, i quali, però, durante una riunione tecnica presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia e Veneto e l'ATO (ambito territoriale ottimale) chiedono certezze sullo stanziamento governativo;

l'incontro ha visto al tavolo gli attori principali, soprattutto per la presenza delle Regioni, e si è ritenuto necessario che nei prossimi passaggi sia inserita anche una rappresentanza di tutti i Comuni gardesani;

il Governo stanzierà il 40 per cento, e per il rimanente dovranno partecipare le Regioni e, si spera, anche la Comunità europea;

l'incontro è un passo in avanti molto importante, poiché, per ottenere il finanziamento statale, si dovrà definire un cronoprogramma operativo delle attività, che metta in evidenza la durata della realizzazione dell'opera e dei singoli lotti funzionali: questo faciliterà anche la definizione delle valutazioni economiche e finanziarie del nuovo collettore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dedicare la massima attenzione, soprattutto in un momento di crisi come questo, all'accordo di programma sul collettore fognario del lago di Garda, per accelerare quanto prima tutte le procedure necessarie per la sua realizzazione.

(4-07923)

(1° agosto 2017)

RISPOSTA. - In via preliminare, si deve precisare che la realizzazione dell'intervento, proprio in ragione della tutela integrata qualitativa e quantitativa del lago di Garda, rappresenta un'opportunità rilevante per lo sviluppo socio-economico del territorio. Per questi motivi, il Ministero ha inserito tale intervento in un ampio contesto di pianificazione. Pertanto, al fine di accelerare tutte le procedure propedeutiche e necessarie alla realizzazione del collettore fognario, il Ministero sta offrendo la massima disponibilità ed assistenza alle Regioni ed agli enti d'ambito competenti, avendo cura di interloquire con le comunità locali. Infatti, per conseguire gli obiettivi sperati e risultati certi in tempi ragionevoli è fondamentale la condivisione d'intenti e lo sforzo congiunto di tutti i soggetti interessati, soprattutto assumendo impegni e responsabilità, ognuno per la parte di rispettiva competenza. A questo scopo, da parte delle Regioni è necessaria una celere scelta di merito che interpreti e assorba le istanze territoriali, individuando la soluzione progettuale più idonea a risolvere le criticità del lago di Garda che consenta, in tempi rapidi e compatibili con l'attuazione del piano approntato dal Ministero, l'avvio dei lavori e la messa a regime delle opere.

Occorre evidenziare che l'esito dell'intervento non può prescindere dalla piena e completa messa a regime della gestione del servizio idrico integrato. In tal modo sarà garantita l'unificazione della filiera dell'utilizzo della risorsa fino alla depurazione delle acque reflue e sarà attribuita ad un unico centro di responsabilità la gestione di provvedere, oltre che alla distribuzione di acqua potabile, anche a raccolta, convogliamento e adeguato trattamento depurativo delle acque reflue in attuazione della direttiva 91/271/CEE. Pertanto, è necessario che la Regione Lombardia provveda ad accelerare l'attuazione del servizio idrico integrato, con particolare riferimento all'ambito interessato (ATO Brescia) in cui ricadrà parte delle opere, ricorrendo, qualora necessario, anche all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge nei confronti degli enti locali inadempienti.

Peraltro, tenuto conto del fatto che al momento non è ancora stata individuata in maniera concertata la soluzione progettuale migliore e il livello di progettazione risulta ad uno stadio iniziale, questo Ministero, nel ritenere tale intervento di rilevanza strategica nazionale e nel confermare l'impegno al finanziamento dell'opera, sta valutando, attraverso i propri uffici, quale strumento di programmazione sia il più idoneo a soddisfare le esigenze finanziarie compatibilmente con le tempistiche di cantierabilità dell'intervento e la capacità di spesa del soggetto attuatore, tenendo conto anche delle procedure e dei vincoli dello strumento di programmazione che verrà individuato. Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(6 ottobre 2017)

DIVINA. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nei giorni scorsi in Trentino-Alto Adige si è purtroppo assistito ad un'ulteriore aggressione da parte di un'orsa ad un cittadino nei pressi del comune di Terlago (Trento);

sembra che le condizioni della persona, ricoverata d'urgenza presso l'ospedale "Santa Chiara" con ferite alle gambe e ad un braccio, non siano gravissime;

è la quarta volta in 3 anni che l'orso, introdotto anni or sono con il famigerato e ad avviso dell'interrogante malgestito progetto "Life Ursus", attacca più o meno deliberatamente l'uomo;

il primo episodio avvenne a Ferragosto del 2014, a Pinzolo, dove un dipendente delle funivie di Pinzolo venne aggredito e ferito da un'orsa. Il secondo episodio di aggressione avvenne a Zambana, nelle vicinanze della città di Trento, il 29 maggio 2015, anche questa un'aggressione con ferito;

l'episodio più grave finora registrato avvenne, il terzo, pochi giorni dopo, ad una persona che passeggiava con il suo cane nei pressi del paese di Cadine, nelle vicinanze della zona dove si è verificato l'episodio dei giorni scorsi;

parrebbe trattarsi della stessa orsa;

appare chiaro che la finalità del progetto, iniziato anni fa, con la liberazione avvenuta in val di Non di due orsi importati dalla Slovenia, che fece il giro delle televisioni di tutto il mondo, sono completamente sfuggite di mano;

la Provincia di Trento destinerebbe al progetto degli orsi ben 27 agenti forestali, ma nonostante ciò la popolazione degli orsi sarebbe cresciuta in maniera incontrollabile;

un intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sarebbe più che necessario, anche per definire le competenze della Provincia autonoma, che paiono limitate da norme nazionali ed europee e non consentono di garantire a tutti i cittadini trentini la pubblica incolumità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia venuto a conoscenza degli episodi esposti;

se intenda attivarsi al fine di sospendere il progetto Life Ursus;

se intenda, per quanto di competenza, autorizzare la Provincia autonoma a fissare il numero massimo di orsi che possono vivere in Trentino;

se intenda indennizzare, per quanto di sua competenza, i feriti di queste aggressioni;

quanti siano esattamente gli orsi attualmente in Trentino e per quale motivo non tutti siano muniti di radiocollare in modo da renderli localizzabili.

(4-07890)

(25 luglio 2017)

RISPOSTA. - In via preliminare, si premette che in data 22 luglio 2017 si è verificata l'aggressione di un uomo da parte di un orso, successivamente determinata su base genetica come l'orsa KJ2, già responsabile di due aggressioni nel 2015 oltre ad una serie di falsi attacchi (aggressioni da parte dell'orso nelle quali non vi è però stato contatto fisico con la vittima). Il tipo di comportamento registrato il 22 luglio rientra tra i più gravi nella tabella sul grado di pericolosità degli orsi e dei relativi interventi, come co-

dificata nel piano d'azione per conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), e in questo caso le azioni previste includono l'opzione della cattura o dell'abbattimento dell'individuo.

Si fa presente inoltre che la Provincia autonoma di Trento ha immediatamente informato questo Ministero e il 24 luglio il presidente della Provincia ha formalmente riferito sulla vicenda informando di aver adottato un'ordinanza contingibile e urgente per la sicurezza pubblica, nella quale si ordina il monitoraggio intensivo dell'area, l'identificazione rapida dell'esemplare, la sua rimozione attraverso cattura o abbattimento in funzione delle circostanze di tempo e luogo sussistenti al momento. Si specifica che l'ordinanza contingibile e urgente è un atto autonomo della Provincia autonoma di Trento, cui il Ministero non ha alcun titolo per opporsi. Si ricorda che il Ministero impugnò un'analogia ordinanza della Provincia contro l'orsa DJ3; in tale occasione con sentenze n. 70 del 24 febbraio 2012 del TAR di Trento e n. 3362 del 31 maggio 2013 del Consiglio di Stato venne confermata la validità dell'ordinanza.

Per autonoma decisione della Provincia, l'orsa KJ2 è stata abbattuta il 12 agosto sulla base dei presupposti dell'ordinanza. A tal proposito, la Provincia ha evidenziato le esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, in quanto non era possibile prevedere i tempi necessari per addivenire alla cattura a scopo di captivazione, come auspicato in più occasioni dal Ministero.

Ciò premesso, è opportuno ricordare come gli interventi di gestione della fauna e quindi degli orsi sono di competenza regionale ovvero delle Province autonome. La conservazione e gestione degli orsi è, comunque, oggetto di costante contatto e confronto del Ministero con la Provincia, con il supporto di ISPRA, anche secondo quanto previsto nell'ambito del PACOBACE.

Si ricorda inoltre che una sintesi delle attività, inclusa l'attività di informazione e formazione per le scuole e per tutti i cittadini è ricavabile dal sito della Provincia di Trento, oltre che dal rapporto annuale che lo stesso ente produce per informare sull'intero progetto di reintroduzione e conservazione dell'orso, disponibile anch'esso sul sito.

Un monitoraggio scientifico degli orsi bruni viene costantemente realizzato dalla Provincia autonoma. I risultati sono riportati ogni anno nello stesso dettagliato rapporto pubblico scaricabile dal sito. Ciononostante, data la natura elusiva degli orsi e i concreti rischi derivanti da ogni operazione di cattura sia per gli operatori che per gli orsi, non risulta tecnicamente possibile munirli tutti di radiocollare. L'applicazione dei collari viene praticata in tutte le occasioni in cui risulta possibile, con particolare impegno per gli orsi che per diversi motivi si trovano nelle aree in cui è più probabile un'interazione con l'uomo o con attività umane. Questo vale peraltro per tutte le popolazioni di orso al mondo. Il monitoraggio con telemetria GPS e VHF co-

stituisce, tuttavia, assieme al monitoraggio genetico, uno dei principali strumenti di gestione degli orsi presenti in provincia di Trento (13 orsi radiocollari in più occasioni negli ultimi 10 anni).

La Provincia ha, comunque, precisato di aver costantemente svolto e di continuare a svolgere attività di formazione, informazione, sensibilizzazione per limitare i rischi derivanti dalla presenza di orsi nell'area, per migliorare l'accettazione della presenza di orsi e per prevenire comportamenti pericolosi. Secondo quanto riferito dalla stessa, la "parte informativa-formativa per la popolazione", infatti, è stata sviluppata dall'amministrazione sin dall'inizio (2003) nell'ambito di una corposa e strutturata campagna di comunicazione denominata "Conosci l'orso bruno" che è tuttora in corso e che si avvale anche del supporto di esperti della comunicazione. Essa si fonda su di uno specifico progetto di comunicazione redatto nel 2003 ed aggiornato nel 2016, che pone l'amministrazione all'avanguardia in Europa su questo specifico tema. Quale esempio più recente, si fa presente che in occasione della prossima conferenza della "piattaforma dell'Unione europea sulla coesistenza tra l'uomo e i grandi carnivori" (Venzone, Udine, 12-14 ottobre 2017) la Provincia autonoma di Trento è stata invitata a relazionare con una presentazione orale proprio sull'esperienza virtuosa in questo senso condotta negli ultimi 15 anni in Trentino. Si tratta, quindi, di uno degli elementi centrali delle diverse linee d'azione per la gestione dell'orso, fondamentale per una crescita progressiva delle conoscenze e, più in generale, della cultura ambientale, nell'ottica del miglioramento continuo, continuando ad investire in termini di risorse umane e finanziarie nella conduzione di un progetto assai ambizioso e non facile. Si è trattato sempre di investimenti mirati, ricorrendo ai migliori mezzi tecnici disponibili e sempre in raccordo con i massimi esperti internazionali del settore.

Circa, infine, il tema degli indennizzi per le persone vittime degli attacchi, si rappresenta che la Provincia autonoma di Trento si è dotata da tempo di una copertura assicurativa *ad hoc*. Inoltre, dal 2015 è stata formalmente istituita una commissione tecnica fra il Ministero, la Provincia e ISPRA sulla gestione dell'orso e dei grandi carnivori e che da allora la Commissione si incontra regolarmente e affronta tutte le questioni relative alla gestione e conservazione dell'orso.

In ultimo, si segnala che alla cosiddetta commissione dei 12 è pervenuta in data 4 ottobre 2017 una proposta di norma di attuazione per concedere alle Province di Trento e Bolzano maggiore autonomia nella gestione dell'orso e del lupo e che, in relazione a tale proposta, è in corso la verifica circa l'analisi della compatibilità della norma proposta con la direttiva europea "Habitat".

Si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tale importante questione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(16 ottobre 2017)

FASIOLO. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

nella città di Gorizia, alcuni siti riconducibili alla vita e alla tragica morte di un grande intellettuale come Carlo Michelstaedter, segnatamente la casa di famiglia e la prospiciente soffitta di palazzo Paternolli, entrambe affacciantesi su piazza della Libertà, versano ormai da anni in stato di abbandono o comunque di degrado;

l'opinione pubblica e la stampa, sia nazionali sia locali, hanno di recente rilanciato la necessità di acquisire al patrimonio pubblico quei siti così importanti per la vicenda del filosofo e poeta goriziano;

appare indispensabile acquisire la casa di famiglia dei Michelstaedter, per adibirla ad uso museale e archivistico, per la migliore conservazione e tutela del patrimonio letterario di Michelstaedter, ma anche a centro di studio e di incontro fra le culture e le religioni, secondo una vocazione che era peculiare dell'uomo, ma anche della città di Gorizia e del territorio del Friuli-Venezia Giulia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda farsi promotore, d'intesa con le istituzioni territoriali e gli enti di ricerca, di un progetto teso all'acquisizione, al recupero e alla valorizzazione della casa di famiglia dei Michelstaedter, sita in piazza della Libertà a Gorizia, come anche della soffitta di palazzo Paternolli.

(4-06648)

(15 novembre 2016)

RISPOSTA. - Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo, nel quale l'interrogante, premesso che nella città di Gorizia alcuni siti riconducibili alla vita e alla tragica morte di un grande intellettuale come Carlo Michel-

staedter, vale a dire la casa di famiglia e la prospiciente soffitta di palazzo Paternolli, che affacciano entrambe su piazza della Vittoria, versano ormai da anni in stato di abbandono o comunque di degrado, chiede di sapere se il Ministero intenda farsi promotore, d'intesa con le istituzioni territoriali e gli enti di ricerca, di un progetto teso all'acquisizione, al recupero e alla valorizzazione della casa di famiglia dei Michelstaedter e della soffitta dei Paternolli.

A tal proposito si comunica quanto segue, anche in base ad elementi forniti dagli uffici periferici competenti per materia. L'archivio di Stato di Gorizia ha fornito gli elementi di seguito riportati.

Per quanto attiene agli edifici si informa che la ricerca esperita ha dato il seguente esito.

Soffitta di palazzo Paternolli: l'edificio è stato identificato negli atti conservati presso l'archivio di Stato di Gorizia, la cui lettura ha evidenziato la storia della casa dal 1862 al 1922 con particolare riguardo all'innalzamento del secondo e terzo piano e della soffitta. Di tali locali sono presenti le piante. Esistono inoltre gli atti inerenti all'accertamento dei danni di guerra, dove si trova anche una relazione sull'edificio all'anno 1919. Casa della famiglia Michelstaedter: non si forniscono indicazioni sull'edificio conosciuto come "casa Michelstaedter", perché nelle carte d'archivio non risulta alcun immobile, ubicato nell'attuale piazza della Vittoria, iscritto a titolo di proprietà per la famiglia. Per poter fornire notizie sulla casa dove è stata apposta la lapide attestante la nascita di Carlo Michelstaedter è necessario richiedere una visura presso l'ufficio tavolare per verificare i nominativi dei proprietari tra '800 e '900 e quindi verificare degli atti qui conservati inerenti alla storia dell'immobile. I documenti sono conservati nei seguenti fondi: archivio storico del Comune di Gorizia (1830-1927), fondo depositato all'archivio di Stato, e giudizio distrettuale di Gorizia (1898-1922).

L'archivio di Stato ha provveduto inoltre ad approfondire la ricerca sui propri fondi, specificatamente per i proprietari della casa "di Michelstaedter", tali Munich, ancor oggi proprietari dello stabile. È stata rinvenuta sul fondo "Comune di Gorizia" (1830-1927), busta 1113 fascicolo 141211 prot. n. 18723/1919 la pratica di "permesso di fabbrica" per la ricostruzione e alzamento della casa sita nell'allora piazza Grande n. 4, corrispondente all'immobile sul quale è affissa la lapide dedicata al filosofo. Si è rilevato che l'ingegner Carlo Munich presentò domanda di ricostruzione il 1° novembre 1919 e il permesso fu rilasciato nel gennaio 1920 in base ai progetti depositati agli atti.

Non si conosce l'entità del danno subito dai bombardamenti, poiché non si trovano gli atti di richiesta di risarcimento danni di guerra, comunque la casa è sicuramente stata ricostruita almeno parzialmente, in pe-

riodo *post* bellico. È tuttavia da considerarsi edificio storico meritevole di tutela e valorizzazione.

Quanto al palazzo Paternolli, da una nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia si evince che, a seguito delle richieste di eventuali iniziative circa lo stato di degrado del medesimo, che sarebbe stato luogo di frequentazione da parte di Carlo e dei suoi amici, si ritiene di dover precisare che l'edificio risulta allo stato attuale sottoposto a tutela architettonica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 con 2 provvedimenti ministeriali, uno recente del 2005, diretto con decreto ministeriale 11 agosto 2005 e uno indiretto del 1950 art. 21 della precedente legge n. 1089 del 1939 con decreto ministeriale 26 agosto 1950.

L'edificio si presenta in un avanzato stato di degrado come documentato nel febbraio 2016. La nuova proprietà (subentrata nel 2010) ha trascurato l'immobile al punto da renderlo praticamente inabitabile. I fatti storici in base ai quali si è ricostruita la presenza del filosofo Michelstaedter nelle soffitte dell'edificio potrebbero certamente essere riconosciuti culturalmente dal Ministero.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ritiene che la comunità locale, pur promotrice di ottime e lodevoli iniziative che hanno tentato di smuovere l'interesse per il recupero, non abbia purtroppo ottenuto gli esiti sperati, ciò significa che il Ministero potrebbe agire solo in sinergia e con il consenso della comunità locale, promuovendo insieme un'iniziativa di recupero che dovrebbe provvedere anche ad un'attività culturale specifica e relativa ad entrambi gli edifici storici.

In data 15 settembre 2016 la Soprintendenza ha inviato una nota alla proprietà con la quale ricorda gli obblighi di manutenzione dell'edificio, in quanto precedenti rilievi avevano posto in risalto un avanzato stato di degrado di conservazione dell'immobile (si ricorda che il decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede all'articolo 30 l'obbligo della conservazione e che, in caso di inosservanza, con i successivi articoli 32, 33 e 34 può imporre l'obbligo della conservazione, anche effettuando, nei casi più gravi dello stato di degrado, un intervento diretto per poi rivalersi economicamente nei confronti della proprietà).

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

CESARO

(6 ottobre 2017)

GIOVANARDI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il sistema definito EvoMobH consente il trasferimento di una persona disabile o a ridotta capacità motoria attraverso un vano scala posteriore di un veicolo di serie, ossia non modificato strutturalmente. In tal senso i dati di omologazione dichiarati dal costruttore, in conformità alla normativa vigente non subiscono variazioni;

il sistema, composto da più elementi, è in grado di servire diversi gradi di disabilità e può incarozzare indifferentemente soggetti costretti all'uso della sedia rotelle o semplicemente a ridotta capacità motoria;

la persona disabile trova posto sul sedile di serie del veicolo e può pertanto effettuare viaggi di lunga percorrenza (art. 2 del Regolamento (UE) n. 181 del 2011) alla pari degli altri passeggeri in termini di *comfort*, sicurezza ed inclusione sociale;

la presenza di disabili a bordo in numero indeterminato non riduce il numero di posti per i normodotati;

in fase di inutilizzo, ossia a veicolo in movimento, il sistema viene alloggiato nel bagagliaio senza gravare sensibilmente sulla portata dello stesso. Ha un peso proprio massimo dell'ordine dei 120 chilogrammi (sistema completo; gli accessori, alcuni opzionali ad altri, non necessariamente vengono tutti utilizzati nell'ambito della medesima trasferta);

ogni elemento di sistema è movimentabile a mano da un solo operatore in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008 relativo alla movimentazione manuale dei carichi. EvoMobH è installabile su qualsiasi veicolo già circolante di classe III, anche se a 2 assi, contrariamente a quanto avviene (o dovrebbe avvenire) invece per le piattaforme elevatrici, il cui montaggio prevede la presenza di un 3° asse. Il parco veicoli per disabili è incrementabile anche attraverso il "circolante" e non solo col "nuovo". Ogni veicolo che utilizza EvoMobH è indifferentemente utilizzabile sia per equipaggi di soli normodotati che misti. Nel primo caso il sistema può essere lasciato in autorimessa;

non c'è completa "sintonia" fra i regolamenti (UE) n. 181 del 2011 e n. 107; in altri termini: ciò che il regolamento n. 181 chiede in quanto ad inclusione sociale, *comfort* e sicurezza del viaggiatore disabile alla pari del viaggiatore normodotato non può oggettivamente essere "offerto" dal regolamento 107/06 perché: a) l'ancoraggio della carrozzina a bordo è effettuato in un'area apposita priva di sedili; il viaggiatore disabile è isolato dal resto dell'equipaggio (mancata inclusione, difficoltà o impossibilità di socializzazione a bordo); b) salvo casi di carrozzine "personalizzate" alle esigenze dell'individuo, di fatto insostituibili, tutte le altre carrozzine cosiddette da

viaggio, non offrono il *comfort* dei sedili del veicolo; c) l'area di ancoraggio, di solito ubicata verso il posteriore del veicolo è maggiormente soggetta a vibrazioni e rumore, perché più prossima alla motorizzazione e all'assale; la carrozzina non è in grado di attutire le vibrazioni del fondo stradale alla pari di un sedile del veicolo; d) l'efficacia dell'ancoraggio di una carrozzina è condizionata dal livello di preparazione dell'operatore, sia per quanto riguarda la scelta dei punti di ancoraggio sull'ausilio, che per il corretto tensionamento delle cinghie; quello del tensionamento è un fattore di notevole rilevanza ai fini della sicurezza: una cinghia non adeguatamente tensionata (nel senso di "troppo lenta" o "troppo tesa") non adempie alla funzione di sicurezza che è chiamata a svolgere. Per contro il viaggiatore disabile seduto sul sedile del veicolo, una volta allacciata la cintura, è automaticamente certo dell'efficacia del dispositivo di sicurezza (omologato per quelle condizioni di utilizzo);

considerato che:

l'autobus da turismo dotato di piattaforma elevatrice idraulica non può imbarcare passeggeri privi di carrozzina, anche se semplicemente con ridotta capacità motoria (ad esempio anziani, persone di bassa statura, donne incinte, utilizzatori di deambulatore, soggetti comunque impediti a percorrere il vano scala), perché sulla piattaforma, fatta eccezione per l'operatore, non possono salire persone in piedi (vedere MUM di una piattaforma elevatrice);

l'allegato 8 del regolamento n. 107 è direttamente applicabile a veicoli di classe I e II normalmente utilizzati per tratte di percorrenza brevi caratterizzate da fermate frequenti; l'esatto opposto, cioè, di ciò che avviene per un veicolo di classe III. Si evidenzia così per tale classe di veicoli una sorta di "vuoto normativo", forzosamente "superato" dal regolamento n. 107 a favore della piattaforma idraulica. L'attuale concetto di "incarozzamento" è un travisamento del significato letterale del termine che non necessariamente è associabile alla carrozzina o limitatamente ad essa. Ne consegue che solo i dispositivi in grado di portare a bordo carrozzine sono erroneamente ritenuti idonei alla soluzione del problema del trasporto del disabile in viaggio nonostante la modalità non sia esente da aspetti negativi in contrasto con i diritti del viaggiatore disabile o a ridotta capacità motoria descritti nel regolamento (UE) n. 181 del 2011,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda permettere una trascrizione sulla carta di circolazione del veicolo (esclusivamente di classe III) attrezzato con "EvoMobH" attestante che lo stesso è classificato "per disabili", alla pari dei veicoli dotati di piattaforma idraulica o rampa.

(4-07563)

(23 maggio 2017)

RISPOSTA. - La Direzione generale per la motorizzazione di questo Ministero ha incontrato i rappresentanti della società ideatrice del sistema EvoMobH il 17 marzo 2017 proprio per approfondire la tematica.

Com'è noto, il sistema consente il trasferimento di una persona disabile o a ridotta capacità motoria attraverso un sistema a scala applicato al veicolo dall'esterno, composto da diversi elementi e avente il funzionamento di "ascensore" per la salita e la discesa del disabile dall'autobus. I veicoli autobus sono normati da prescrizioni europee, nella fattispecie il regolamento ECE n. 107, che stabiliscono le verifiche di dettaglio ai fini della sicurezza cui gli stessi mezzi devono rispondere. I dispositivi di cui allo stesso regolamento appartengono al veicolo, pertanto sono omologati congiuntamente al tipo di veicolo e si distinguono in piattaforme, elevatori, rampe; inoltre, i punti 3.11.3 e 3.11.4 descrivono le caratteristiche di progettazione, dimensionali e di funzionamento dei dispositivi.

Ciò premesso, il dispositivo EvoMobH, per le sue caratteristiche di progetto e di funzionamento, non è ricompreso nella norma europea, cogente per l'immissione in circolazione degli autobus.

In merito, poi, alle caratteristiche dello spazio destinato alla carrozzella, si fa presente che, sempre ai sensi del regolamento, negli autobus, per ciascun posto destinato a una persona su sedia a rotelle, nel vano passeggeri deve essere prevista una zona riservata di almeno 750 millimetri di larghezza e 1.300 di lunghezza.

Lo stesso regolamento, ai sensi del punto 3.6.4., prevede che una persona su sedia a rotelle deve muoversi liberamente e agevolmente dall'esterno del veicolo alla zona riservata, attraverso almeno una delle porte di accesso per le sedie a rotelle.

In tale quadro, è consentito riportare sulla carta di circolazione dell'autoveicolo solo i dispositivi ricompresi nella norma europea che fanno parte integrante del veicolo autobus.

Pertanto, il dispositivo, dotato di marchio CE, rappresenta un possibile accessorio utilizzabile solo a veicolo fermo da parte dell'utilizzatore sotto la propria responsabilità, per gli aspetti sia tecnici che funzionali.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(18 ottobre 2017)

LUCIDI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, SERRA, TAVERNA, PAGLINI, MANGILI, MORONESE, SANTANGELO, COTTI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in diverse Regioni del Centro Italia come Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio si sta procedendo all'aggiornamento del piano di tutela delle acque (PTA); l'articolo 121, comma 4, lett. *d*), del decreto legislativo 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale", specifica che il PTA deve contenere le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

l'art. 12-*bis* del regio decreto n. 1775 del 1933, così come sostituito dall'articolo 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, regola i provvedimenti di concessione, i quali sono rilasciati se non pregiudicano il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio dei bacini idrici;

il decreto ministeriale 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2004, ha introdotto il concetto di deflusso minimo vitale (DMV), definito come la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico e delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

alcune Regioni, come Abruzzo e Marche, hanno inserito alcuni protocolli di sperimentazione nei vari distretti idrografici, che sembrerebbero non essere soggetti alle norme vigenti sul DMV; i costi di tali sperimentazioni sono a carico del titolare di concessione o autorizzazione allo sfruttamento delle stesse acque che utilizzano per uso prevalentemente industriale o idroelettrico;

tali studi per le sperimentazioni sembrerebbero essere abitualmente procrastinate da alcuni concessionari, così da consentire ad i gestori di non essere soggetti al rispetto del DMV;

considerato infine che:

nell'impianto industriale delle Marmore (Terni), collegato con la cascata delle Marmore, potendo contare su un dislivello complessivo di 165 metri, il gestore non restituisce le acque ai piedi dello sbarramento ma a valle, a diverse centinaia di metri dall'opera di presa, interrompendo la continuità idraulica del fiume Velino per il quale, a monte dello sbarramento, nel precedente PTA era stata fissata una soglia di DMV superiore a 4 metri cubi al secondo;

la Regione Umbria, con delibera di Giunta n. 131 del 14 febbraio 2011, ha di fatto sospeso la definizione del deflusso minimo vitale nei corpi idrici superficiale introducendo dei protocolli di sperimentazione e posticipando *sine die* le misure V10, V2P e V30 del piano di tutela delle acque del 2009 con la motivazione dell'adeguamento al piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale;

per l'Umbria è in fase di completamento l'aggiornamento del piano regionale di tutela delle acque così come indicato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1646 del 28 dicembre 2016;

nell'aggiornamento del PTA della Regione Umbria sono state ancora riproposte attività di sperimentazione senza sapere a quali risultati hanno portato le precedenti, effettuate dopo la delibera di Giunta regionale n. 131 del 14 febbraio 2011;

la Regione, in riferimento alla misura B07 (determinazione e applicazione dell'ecological flow) dell'aggiornamento del piano regionale di tutela delle acque, ha accolto tutte le osservazioni della multinazionale ERG riguardanti i protocolli di sperimentazione; inoltre per definire l'azione B della misura B07 è stato stabilito che il valore di partenza riguardante l'attività di sperimentazione sia riferita al valore di portata attualmente rilasciata dall'utente, in precedenza già individuata in sede di concessione o aggiornata mediante comunicazioni da parte dell'autorità competente (aggiornamento piano di tutela, pag. 131) e non dal DMV previsto in concessione, o in mancanza, da quello individuato dall'Autorità di bacino, così come era stato definito dalla Regione stessa in prima stesura delle misure del PTA,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della pratica evidenziata e se intenda provvedere alle opportune verifiche per garantire il rispetto delle norme ambientali nazionali;

se intenda attivarsi affinché sia verificata la correttezza delle procedure nella deroga per la sperimentazione ad ERG SpA per la concessione nel sito della cascata delle Marmore;

se non ritenga che sia opportuno garantire un DMV pari ad almeno a 4 metri cubi al secondo per rendere fruibile ad ogni orario la cascata delle Marmore, anche al fine di promuovere un'azione di promozione turistica e *marketing* territoriale che contribuisca a dare nuovo slancio al turismo regionale, che ha subito un calo stimato del 40 per cento ed è in forte difficoltà dopo i gravi eventi sismici;

se intenda attivare le procedure ispettive e conoscitive di competenza sulle concessioni dei bacini idrici nel territorio nazionale per verificare, ove presenti, gli eventuali risultati o il protrarsi dei protocolli di sperimentazione.

(4-07453)

(4 maggio 2017)

RISPOSTA. - Occorre evidenziare, in via preliminare, che l'introduzione di protocolli di sperimentazione non è, in linea generale, in contrasto con le normative comunitarie e nazionali vigenti, purché la relativa modulazione dei rilasci di portata non comprometta il perseguimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici superficiali interessati dalla stessa e non ne provochi il deterioramento. Si deve evidenziare, peraltro, che tale "operazione tecnica" può essere condotta solo allorquando sussistano opportune ragioni scientifiche che facciano ritenere ragionevolmente certo (o molto probabile) che i corpi idrici interessati non ricevano nocimento dalla rideeterminazione dei deflussi, in relazione al rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti per i corpi idrici e che sia, soprattutto, intrapreso un attento monitoraggio ambientale atto a valutare gli effetti dei nuovi deflussi idrici sulle varie matrici ambientali, avendo riguardo anche ai valori ecologici degli ecosistemi idraulicamente connessi, in particolare in un'area di rilievo naturalistico e paesaggistico così significativo come quella delle cascate delle Marmore. Come è noto, infatti, la normativa ambientale è volta a garantire che le derivazioni di acque non pregiudichino il raggiungimento e il mantenimento dell'obiettivo di qualità nonché del minimo deflusso vitale (DMV) negli alvei dei corpi idrici, disponendo, tra l'altro, che le autorità concedenti programmino rilasci di portata volti a garantire il DMV nei corpi idrici stessi, secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente con apposito decreto del 28 luglio 2004.

Tanto premesso, per quanto riguarda il caso, la Regione Umbria ha evidenziato che nel piano di tutela delle acque (PTA) del 2009, a partire dall'analisi di tutte le metodologie proposte a scala sia di bacino che regionale per la determinazione del DMV, è stato assunto il DMV definito dal metodo sperimentale complesso (metodo dei microhabitat) elaborato dal Dipartimento di biologia animale ed ecologia dell'università degli studi di Perugia. Questa metodologia ha superato il mero concetto del DMV e la

portata individuata nel piano può considerarsi, alla luce di quelle che sono state le indicazioni della Commissione europea, la base dell'*ecological flow* (EQ). Secondo quanto riferito dalla stessa Regione, il DMV individuato è, dunque, in coerenza con la normativa nazionale e con le indicazioni dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.

A tal proposito, la Regione Umbria ha precisato che, secondo quanto stabilito dall'Autorità distrettuale (con decisione del comitato istituzionale del 15 dicembre 2010), le Regioni avrebbero dovuto procedere con apposite sperimentazioni, oggetto di valutazione e confronto tra le stesse, al fine di giungere ad un'applicazione del DMV coerente con il quadro complessivo distrettuale. A seguito di ciò, la Giunta regionale, con delibera n. 131 del 14 febbraio 2011, ha deliberato la costituzione di un apposito gruppo di lavoro presso le Province con l'obiettivo di supportare le attività disposte nel documento approvato in sede di distretto idrografico, nonché di completare le misure del PTA con i risultati degli studi sul DMV e la sua definitiva applicazione. L'attività è stata completata in fase di aggiornamento del piano di tutela (già adottato dalla Giunta regionale con atto n. 1646 del 28 dicembre 2016). Quest'ultimo ha tenuto conto dell'evoluzione normativa europea ed ha individuato un percorso per passare dal DMV, all'EQ ai sensi della direttiva WFD (Water framework directive) della Commissione UE con la misura B-07 azione A, B, C.

L'aggiornamento del piano, comprensivo delle misure, ha già superato la verifica di assoggettabilità a VAS, la fase di partecipazione con gli *stakeholder*, ed è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale, che ha ottenuto il parere vincolante dell'Autorità distrettuale, ed a breve sarà sottoposto all'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale, previo parere del Ministero dell'ambiente.

Relativamente al monitoraggio ambientale, la Regione ha evidenziato che in Umbria è presente la rete di monitoraggio (di sorveglianza ed operativo) qualitativo ed una rete di monitoraggio idrometeorologico che consente la verifica del bilancio idrico (afflussi e deflussi).

Per quanto riguarda la Regione Abruzzo, il Ministero dell'ambiente, con nota del 22 maggio 2017 ha invitato la stessa Regione a voler organizzare le future attività di determinazione del DMV in conformità con il quadro programmatico nazionale, nonché a relazionare in merito alla segnalazione del sindaco di Castel di Sangro del 27 aprile 2017, nella quale si evidenziava che, con riferimento alla regolazione del deflusso idrico dalla diga di Banca (L'Aquila), la portata del DMV sancito dal rapporto concessorio regionale è apparso insufficiente per assicurare vitalità all'ecosistema fluviale. Il Ministero ha, inoltre, invitato la Regione a relazionare in merito alle iniziative adottate e a quelle che si intendessero adottare al fine di pervenire ad una soluzione della problematica.

La Regione Abruzzo ha fatto presente che, con l'adozione del piano di tutela delle acque, intervenuta con delibera di Giunta regionale n. 614/2010 (approvato definitivamente con deliberazione consiliare n. 51/9 del 15 dicembre 2015), ha già dato attuazione alle previsioni della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della direttiva 2000/60/CE in materia di deflusso minimo vitale, illustrando, altresì, gli obiettivi della sperimentazione e specificando che, per le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del piano, lo stesso prevede anche la possibilità per i concessionari di aderire volontariamente ad una fase di sperimentazione.

I piani di sperimentazione prevedono, inoltre, l'applicazione dell'approccio dei *microhabitat* secondo la procedura implementata nel programma "Physical habitat simulation system" (PHABSIM). Le attività di sperimentazione sono in corso su tutto il territorio regionale. Ai tavoli di sperimentazione partecipano, oltre ai concessionari, agli uffici regionali competenti, alle Autorità di bacino competenti, all'ARTA Abruzzo e all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, anche i gestori delle aree protette e dei SIC e ZPS, ai sensi dell'art. 51, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del PTA, a garanzia della coerenza delle attività di sperimentazione e dei relativi esiti, in termini di definizione del DMV, con gli obiettivi di conservazione per i quali è stata istituita l'area protetta stessa e le misure di conservazione e tutela del proprio piano di gestione. La Regione ha, peraltro, illustrato il programma di sperimentazione, nell'ambito della convenzione stipulata dalla stessa Regione con il gestore Enel green power, che ha aderito volontariamente al protocollo di sperimentazione, ed i cui risultati consentiranno anche di valutare l'adeguatezza del DVM determinato nel piano rispetto agli obiettivi complessivi della direttiva 2000/60/CE.

Si fa comunque presente che, al fine di favorire la migliore applicazione possibile delle normative ambientali in materia di tutela quantitativa dei corpi idrici, e di garantire la transizione dal concetto di DMV a quello, più incisivo a livello ambientale, di deflusso ecologico, come richiesto dalla Commissione europea, la competente Direzione generale del Ministero ha emanato il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017, inoltrato a tutte le Autorità di bacino ed alle Regioni da parte della Regione Sardegna, nella qualità di capo fila del settore ambiente nella Conferenza Stato-Regioni. Con esso sono state fornite alle Autorità di distretto ed a tutti gli enti competenti indicazioni specifiche e scientificamente fondate sui criteri di calcolo del DMV, al fine di adeguare tali modalità di determinazione alle necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE, in stretta coerenza con quanto indicato nel "CIS guidante document n. 311 2015 'Ecological flows in the implementation of the Water framework directive'" della Commissione UE.

Il decreto prevede la creazione, presso ISPRA, di un apposito catalogo nazionale dei metodi di calcolo del DMV, al cui periodico aggiornamento provvede un tavolo tecnico nazionale, presieduto dal Ministero, ed al

quale partecipano, oltre allo stesso dicastero, ISPRA, CNR-IRSA, ENEA, ISS e le Autorità di bacino distrettuali. Le Regioni e le Province autonome partecipano attivamente al tavolo, per il tramite di appositi gruppi di lavoro distrettuali, che hanno il compito di procedere all'analisi dei casi studio, alla formulazione della proposta di metodo distrettuale di calcolo del DMV ed alla successiva sperimentazione del metodo prescelto. Il tavolo nazionale, oltre a fornire indirizzi tecnico-scientifici ai singoli gruppi di lavoro, provvede a verificare la congruità delle metodiche proposte per l'inserimento nel catalogo con i principi di definizione del deflusso ecologico, garantendo la completa armonizzazione, su tutto il territorio nazionale, delle metodiche stesse.

È chiaro che le future attività di determinazione e sperimentazione sul DMV dovranno pertanto avvenire all'interno del quadro programmatico nazionale appena descritto.

Alla luce delle informazioni esposte, questo Ministero continuerà, comunque, ad effettuare le attività e valutazioni di competenza in materia, con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio, nonché a tenersi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(16 ottobre 2017)

PUGLIA, DONNO, MORONESE, LEZZI, SANTANGELO, NUGNES, CASTALDI, PAGLINI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI. - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

l'ex fabbrica di frigoriferi sita in via Botteghelle, corso Umberto e via Gramsci a San Giorgio a Cremano (Napoli), denominata IBerna sud /Italcod, di circa 20.000 metri quadrati, è in totale stato di abbandono da oltre 40 anni; tale situazione suscita preoccupazione nei cittadini che risiedono nella zona limitrofa;

le preoccupazioni si originano dalla precarietà strutturale dello stabile e dalle mancate informazioni circa l'eventuale danno ambientale che potrebbe derivare dallo stato di abbandono della struttura, che in passato era adibita ad uso industriale;

risulta agli interroganti che il sindaco Giorgio Zinno, nel corso del Consiglio comunale monotematico sulle periferie dell'aprile 2016, in merito alla struttura avrebbe affermato: "è una struttura che ha, lo so perché ce ne siamo occupati in passato, dell'amianto, amianto cosiddetto impacchettato". Inoltre, le testimonianze di coloro che abitano a ridosso dell'ex fabbrica di frigoriferi riportano presenza di animali, rifiuti e di odori nauseabondi;

considerato che, a parere degli interroganti:

la citata affermazione del sindaco di San Giorgio a Cremano impone attenzione e la conseguente emanazione di un provvedimento che tuteli l'incolumità e la salute dei cittadini;

essendo l'ex fabbrica di frigoriferi appartenente a privati, è necessario imporre ai proprietari la messa in sicurezza della struttura o, previa bonifica, destinare l'area a spazi verdi, nonché a luogo di aggregazione socioculturale;

i cittadini hanno diritto di vivere in un contesto che non comprometta la loro incolumità, tantomeno la loro salute;

considerato inoltre che:

il Ministro dell'interno con decreto del 5 agosto 2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", ha precisato che il sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra le altre, le situazioni di degrado, quelle in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, l'incuria e il degrado di immobili, nonché le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

a parere degli interroganti, il sindaco di San Giorgio a Cremano dovrebbe assumere con urgenza i necessari provvedimenti comunicandoli preventivamente al prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti idonei alla loro attuazione, in forza dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") che sancisce: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se intendano attivarsi presso l'amministrazione coinvolta, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di verificare: se, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale", e della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, siano rinvenibili responsabilità in ambito ambientale e di prevenzione; se siano stati assunti o si intendano assumere i necessari provvedimenti, considerato che, a parere degli interroganti, il fabbricato risulta in stato di abbandono da decenni ed è evidente la sussistenza del presupposto dell'urgenza;

se non ritengano che la predisposizione e l'emanazione dell'eventuale ordinanza debbano essere precedute da un'adeguata e completa istruttoria tecnica, che descriva le condizioni dell'immobile, chiarisca le ragioni e la misura della pericolosità, individui esattamente le opere indispensabili per eliminare il pericolo di carattere pubblico e che, successivamente, una volta accertata l'eventuale non ottemperanza da parte del destinatario dell'ordinanza, il Comune ben possa provvedere d'ufficio all'esecuzione delle opere che risulteranno necessarie, salvo il diritto di rivalersi sul soggetto inadempiente mediante le diverse procedure previste dalla legge;

se non considerino che, ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti prescritti dalla normativa vigente, il prefetto debba nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

(4-07683)

(20 giugno 2017)

RISPOSTA. - In via preliminare occorre far presente che le attività di controllo e di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali, compresa l'irrogazione delle sanzioni, sono di competenza degli enti territoriali come stabilito dagli articoli 197 e 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare spetta alla Città metropolitana di Napoli il controllo periodico di tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni di cui alla parte quarta del medesimo decreto. In merito alla presenza dei rifiuti contenenti amianto, qualora si tratti di abbandono illecito di rifiuti, spetta invece al sindaco l'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'articolo 192, comma 3, nei confronti dei responsabili dell'abbandono dei rifiuti stessi, stabilendo le operazioni necessarie ed i tempi entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora venisse accertato che i livelli di contaminazione fossero superiori ai valori soglia la Città metropolitana di Napoli attiva invece le procedure di bonifica mediante gli atti di cui all'articolo 244. Infine, se il responsabile non sia individuabile o non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi di bonifica

che risultassero necessari sono adottati dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione.

Secondo quanto riferito dalla Regione, si segnala inoltre che il Comune di San Giorgio a Cremano ha disposto l'effettuazione di un sopralluogo congiunto tra la propria Polizia locale, il servizio di igiene urbana e rappresentanti della Asl NA3. Tale sopralluogo avrebbe confermato lo stato di degrado esistente all'interno dell'ex opificio, con la correlata esigenza, a tutela della salute pubblica, di un intervento di rimozione, mentre sarebbe stata esclusa la presenza di amianto.

Pertanto, in base agli esiti del sopralluogo, il sindaco ha trasmesso l'ordinanza n. 70, adottata il 7 settembre 2017, con cui ingiunge alla Spes immobiliare, proprietaria dell'area, di provvedere entro 30 giorni alla rimozione di qualsivoglia rifiuto presente all'interno e all'esterno dell'area e al conferimento o smaltimento. Con la stessa ordinanza, ha anche incaricato il responsabile della Polizia di verificare l'esatta e puntuale osservanza del provvedimento e ha incaricato il proprio settore ambiente di predisporre gli atti in caso di inottemperanza. Al riguardo, sempre la Regione ha fatto presente che monitorerà l'adempimento dell'ordinanza.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a tenersi informato anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(6 ottobre 2017)

ROSSI Luciano. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in data 27 agosto 2012, a firma del dottor Silvano Toso, l'ISPRA ha diramato la nota, contrassegnata come all.1, avente come oggetto "Limitazioni dell'attività venatoria in relazione alla situazione climatica esistente";

in data 28 agosto 2017, a firma del dottor Piero Genovesi, l'ISPRA parimenti ha emesso una nota, contrassegnata come all.2, avente come oggetto "Limitazioni all'attività venatoria a causa della siccità e degli incendi che hanno colpito il Paese";

i due documenti, in particolare nella parte in cui si evidenziano le misure da adottare, sono perfettamente identici;

viceversa, i mutamenti climatici e le conseguenze che ne derivano richiedono alla comunità scientifica un continuo aggiornamento di condizioni, di dati, di verifiche e di rimedi prescrittivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa circostanza;

quali siano state le modalità di ricerca messe in campo dall'ISPRA per redigere la nota;

se l'assoluta coincidenza di due testi, vergati a 5 anni di distanza e da 2 diversi studiosi, possa essere considerata come un fatto assolutamente eccezionale che però conferma, in materia, una linea non preconstituita, ma costante, precisa e, soprattutto, immodificabile.

(4-08093)

(21 settembre 2017)

RISPOSTA. - La grave crisi ambientale verificatasi durante la stagione estiva, caratterizzata dalla diffusione di numerosi ed estesi incendi boschivi, oltre che da una prolungata siccità, ha determinato una protratta condizione di rischio per la conservazione della fauna selvatica in ampi settori del territorio. Alla luce di tale situazione, l'esercizio dell'attività venatoria a carico di talune specie può rappresentare un ulteriore motivo di aggravamento delle condizioni demografiche delle popolazioni interessate, non solo nelle aree percorse dagli incendi, ma anche nei settori limitrofi e interclusi allorquando l'azione del fuoco abbia interessato percentuali importanti del territorio e quando gli incendi si siano succeduti nell'arco degli ultimi anni negli stessi comprensori.

Si ritiene pertanto necessaria l'adozione di misure di limitazione del prelievo sulla base delle risultanze di specifiche iniziative di monitoraggio soprattutto a carico delle popolazioni di fauna selvatica stanziale o nidificante, potenzialmente oggetto di prelievo venatorio.

La sospensione dell'attività venatoria per calamità naturali o altre situazioni che potrebbero compromettere la tutela della fauna selvatica rientra tra le competenze regionali, come stabilito dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 che norma le modalità con cui le Regioni devono intervenire in contesti del genere. In particolare, si ritiene utile un'estensione per almeno 2 anni del divieto di caccia in tutte le aree percorse dal fuoco, come già previsto dalla legge n. 353 del 2000 per le sole aree boscate, nonché ad una fascia contigua alle aree medesime, le cui dimensioni devono essere stabilite

caso per caso in funzione delle superfici incendiate, della loro distribuzione e delle caratteristiche ambientali delle aree circostanti. Per tale ragione, ISPRA, richiamando quanto previsto dalla legge n. 157 del 1992, art. 19, comma 1, ha ritenuto di inviare, anche quest'anno, una nota alle Regioni nella quale, anche in base al principio di precauzione, si sottolinea l'opportunità di adottare alcune indicazioni generali e provvedimenti cautelativi in occasione della stagione venatoria in corso, da valutare caso per caso a carico delle amministrazioni regionali medesime, fra i quali il divieto di caccia in pre-apertura, atti ad evitare che popolazioni ricadenti nei territori interessati da incendi e condizioni climatiche estreme possano subire ulteriori danni.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicura che il Ministero continuerà a tenere alto il livello di attenzione sulla questione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(16 ottobre 2017)

SCALIA, LAI, PEZZOPANE, VACCIANO, ANGIONI, CAMPANELLA, ORELLANA, MORGONI, ESPOSITO Stefano, AMATI, ORRU', CONTE, MASTRANGELI, PUPPATO, PAGNONCELLI, DEL BARBA, CAPACCHIONE, BIGNAMI, CIRINNA', ZIZZA, VALDINOSI, DALLA ZUANNA. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

a quanto risulta agli interroganti, di circa un milione di tonnellate di plastica depositate dai cittadini negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata, in Italia 400.000 finiscono negli inceneritori e il resto in discarica: una quantità cresciuta tra il 2015 e il 2016 del 14 per cento, ad un ritmo doppio rispetto alla raccolta differenziata della plastica, cresciuta nello stesso periodo del 7 per cento, e enormemente maggiore rispetto al riciclo della plastica, aumentato del solo 2 per cento;

dai dati esposti, appare, quindi, una situazione di alta dipendenza del settore dagli inceneritori, tanto da rendere verosimile l'affermazione che, se rallenta la combustione, più che aprirsi una falla, crolla un pilastro dell'intero sistema;

considerato che:

il Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) è un consorzio senza fini di lucro ed è sta-

to costituito per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti di imballaggi immessi sul territorio nazionale;

in particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove: a) in via prioritaria il ritiro dei rifiuti di imballaggi in plastica, ed eventualmente delle frazioni similari, conferiti al servizio pubblico e raccolti in modo differenziato, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) la raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica secondari e terziari ed eventualmente delle frazioni similari su superfici private; c) la ripresa degli imballaggi in plastica usati; d) il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica ed eventualmente delle frazioni similari; e) l'incentivazione dell'utilizzo delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti dal riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica ed eventualmente delle frazioni similari; f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica ed eventualmente delle frazioni similari;

a quanto risulta agli interroganti, anche il Corepla trasferisce circa il 40 per cento dei rifiuti di propria competenza in termovalorizzatori o discariche;

considerato, altresì, che:

da notizie di stampa si apprende di una nota Anci con cui si dà conto al Ministro in indirizzo del "congestionamento di alcuni impianti di trattamento della plastica" determinato dalla situazione di stallo in cui si è venuto a trovare il sistema che ruota intorno al consorzio Corepla che, ora che i forni, assediati dai rifiuti provenienti da Roma e dal Mezzogiorno, hanno ridotto i ritiri, vede i propri impianti saturi, con la conseguenza che in diverse località del territorio nazionale le strutture destinate sono obbligate allo stoccaggio di notevoli quantità di materiale altamente infiammabile, in una stagione con temperature ben al di sopra della media, e rischiano di sospendere la raccolta dai cassonetti se Corepla non riattiva il ritiro;

dal 1° gennaio 2018 il CAC (contributo ambientale Conai) sugli imballaggi in plastica passerà da 188 a 208 euro a tonnellata e su questa base si calcoleranno i contributi differenziati. In particolare si evidenzia che per la fascia C residuale, il contributo sale a 228 euro a tonnellata,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che una parte importante degli imballaggi in plastica raccolti dal sistema Anci-Conai venga inviato a operazioni di termovalorizzazione;

che cosa il Ministro in indirizzo intenda fare, nell'immediato e nel medio e lungo periodo, per affrontare la situazione di stallo in cui si è venu-

to a trovare il sistema Corepla, dal momento che ciò che inizialmente sembrava una puntuale e limitata questione di organizzazione logistica, con il passare del tempo ha assunto le dimensioni di un problema strutturale;

a quanto ammonti la percentuale effettivamente riciclata dal consorzio Corepla e se i suoi dati vengano certificati;

quanti siano i rifiuti in plastica del circuito Corepla inviati all'estero, quale quantità venga trasferita in area extra UE e se la stessa venga defalcata dai conteggi relativi agli obiettivi di riciclo comunicati ufficialmente;

quali rifiuti rientrino nella fascia C, tenendo presente che in fascia A vengono compresi gli imballaggi selezionabili dal circuito industriale e commerciale, mentre in fascia B rientrano quelli da circuito domestico.

(4-07915)

(27 luglio 2017)

RISPOSTA. - In via preliminare si fa presente che il Ministero è stato informato, dai diversi soggetti coinvolti nella filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica, delle difficoltà legate all'individuazione di impianti per il trattamento finale degli scarti provenienti dal loro riciclo. Gli scarti provenienti dal riciclo degli imballaggi in plastica, costituiti da plastiche miste, non potendo essere riciclati, vanno a costituire il "plasmix", che viene recuperato energeticamente nei termovalorizzatori.

In Italia nel 2015, secondo i dati certificati da ISPRA, sono state raccolte 1.177.959 tonnellate di plastica delle quali 867.000 sono state avviate a riciclo, pari al 40,7 per cento, e le restanti 929.000 sono state inviate a recupero energetico, pari al 43,7 per cento. Sempre nello stesso anno 898.885 tonnellate sono state gestite dal consorzio Corepla, delle quali 455.769 sono state trattate in impianti di riciclo. Da tali dati quindi si ricava una percentuale di riciclo del 50 per cento circa.

Inoltre, dai dati del rapporto banca dati ANCI-CONAI relativo all'anno 2015 risulta che delle 898.885 tonnellate di imballaggi in plastica gestiti da Corepla, 594.058 provengono da raccolta monomateriale domestica, fascia A, 22.213 tonnellate provengono dalla raccolta monomateriale non domestica, fascia B, 10.441 provengono dalla raccolta finalizzata dei soli contenitori per liquidi in PET, fascia C, e 272.180 tonnellate provengono dalla raccolta multimateriale.

Il Ministero ha svolto incontri tecnici con le associazioni coinvolte nella filiera di gestione degli imballaggi quali l'ANCI, Utilitalia, Fise, As-

soambiente e Corepla al fine di individuare una possibile soluzione al problema. Alla luce di quanto rappresentato durante gli incontri, la competente direzione del Ministero ha valutato di inviare a tutte le Regioni una nota nella quale si richiama l'attenzione delle stesse al rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 redatto ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale è stato identificato il fabbisogno di incenerimento residuo nazionale tenendo conto anche degli scarti della raccolta differenziata. Il Ministero ha inoltre rappresentato alle parti l'esigenza di promuovere la riprogettazione degli imballaggi in plastica e la ricerca di nuove forme di riciclo tali da garantire una riduzione dei quantitativi da avviare a recupero energetico.

Ad ogni modo, qualora dovessero pervenire nuovi e utili elementi si provvederà a fornire un aggiornamento. Il Ministero, per quanto di competenza, continuerà a svolgere un'attenta e costante azione di monitoraggio, senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tale importante questione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(16 ottobre 2017)

STEFANO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il sito "Montagna Spaccata-rupi di San Mauro", in provincia di Lecce, è stato riconosciuto quale sito di interesse comunitario (SIC) ed è pertanto tutelato sotto il profilo paesaggistico e sottoposto a vincolo ambientale;

nel PUG (piano urbanistico generale) del Comune di Sannicola, tale zona è classificata come "parco territoriale";

al centro di questo sito e specificamente in agro San Nicola, contrada Annibale, si trovano vecchie cave di tufo abbandonate, che versano in un gravissimo stato di inquinamento, perché vengono impropriamente utilizzate come vasche per discariche abusive;

si registra pertanto la presenza di rifiuti altamente inquinanti quali eternit, bidoni di vernici e prodotti chimici, plastiche di vario genere;

in modo frequente, vengono appiccati da ignoti roghi, che contribuiscono ad inquinare ulteriormente l'aria e le falde acquifere presenti;

al confine del sito, è presente un'azienda agricola, che segue tutti i criteri e le normative vigenti, ma è obiettivamente messa in difficoltà dalla presenza di tali discariche illegali, che possono andare ad inquinare anche le fonti artesiane presenti sul suo terreno;

numerosi sono stati gli atti ufficiali di denuncia presentati alle autorità locali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non ritenga necessario intraprendere le iniziative necessarie, volte a verificare le eventuali violazioni di legge perpetuate in danno della salute della popolazione locale, nonché della salubrità dell'acqua, del terreno e dell'aria.

(4-08128)

(27 settembre 2017)

RISPOSTA. - Secondo quanto riferito dalla Regione Puglia, in seguito alla nota del 18 marzo 2017 del comando del NOE di Lecce, nella quale si rilevava che nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica di Lecce era stata rinvenuta una discarica non autorizzata nel comune di Sannicola, si è provveduto ad emettere provvedimento di sequestro e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Conseguentemente, l'amministrazione comunale di Sannicola si è attivata per ottemperare alla verifica dello stato dei luoghi, attivando immediatamente la pianificazione delle procedure previste dall'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tal proposito, l'amministrazione comunale ha provveduto a conferire l'incarico di esperire un'indagine preliminare e verifica delle matrici ambientali della località in contrada Annibale, nei pressi del SIC "Montagna Spaccata-rupi di San Mauro", al fine del propedeutico *screening* per la successiva pianificazione delle indagini geognostiche, con il fine ultimo di analizzare le matrici ambientali del sito e quindi verificare l'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), in ottemperanza al predetto art. 242.

Il piano delle indagini ha previsto, in particolare, la suddivisione del sito in 3 aree. Le stesse hanno, rispettivamente, una superficie di circa 3.800 metri quadrati, 13.500 e 7.700 metri quadrati, per un totale quindi di circa 25.000 metri quadrati. I criteri di individuazione della strategia di campionamento, le metodologie di preparazione del campione e le metodologie analitiche saranno quelle indicate dall'allegato 2 al titolo V della parte IV del decreto, dal titolo "Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati", tenuto conto anche della storia del sito e della sua conformazione fisica.

Sempre secondo quanto riferito dalla Regione Puglia, la selezione dei parametri da ricercare sul suolo avverrà sulla base delle caratteristiche dei rifiuti presenti sul sito. In ogni caso si procederà alla determinazione del completo *set* analitico di cui alla tabella 2 delle "linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti", previste dal decreto di Giunta regionale n. 6 del 12 gennaio 2017, utile strumento operativo rivolto ai Comuni interessati, qualora sussistano potenziali rischi per la tutela della salute pubblica.

Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire la misura di concentrazione 10 volte inferiore rispetto ai valori soglia di contaminazione definiti dal codice dell'ambiente. Nel caso in cui gli esiti delle indagini analitiche effettuate sul suolo evidenzino il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, in funzione della destinazione d'uso, dovranno essere avviate le procedure per la caratterizzazione dell'area ai sensi del più volte richiamato art. 242.

In data 6 marzo 2017, il sindaco di Sannicola ha, peraltro, emesso apposita ordinanza rivolta ai proprietari dei terreni interessati, ordinando loro di provvedere, entro e non oltre 7 giorni dalla notifica, all'immediata rimozione e smaltimento nelle forme di legge dei rifiuti speciali e non, rinvenuti sui terreni oggetto di indagine.

In data 12 maggio 2017 è stata comunicata l'avvenuta bonifica del terreno sito in località "Annibale", a seguito di preventivo campionamento sottoposto ad analisi presso il "Centro analisi ambientali srl," sito a Casarano. I rifiuti, terre e rocce da scavo (rifiuti misti da demolizione) e paline da vigneto sono stati infine conferiti presso l'impianto gestito dalla "Salento riciclo srl" a Galatina.

Ad ogni modo, alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(6 ottobre 2017)
